



Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL martedì 22 luglio 2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI – APPROVAZIONE

L'anno 2014 il giorno martedì 22 luglio 2014 alle ore 18:30 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta di prima convocazione:

Num,	Nome	Presente	Assente
1	TAGLIOLI JURI	X	
2	FERRUCCI MATTEO	X	
3	TACCOLA ANDREA	X	
4	BERTINI VALENTINA	X	
5	CAVALLINI CATIA	X	
6	GRAZIAN SARA	X	
7	MARCHETTI NICO	X	
8	PICCHI ALDO	X	
9	SARDELLI ELENA	X	
10	NICCOLAI GIOVANNI	X	
11	GIORGI PELLEGRINO		X
12	LANDI PAOLO	X	
13	GIOBBI MARRICA VILLA	X	

Presiede l'adunanza il Sindaco Juri Taglioli.

Partecipa il Dott. Massimo Brogi Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n.147 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito dallo 01.01.2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";
- gli artt.1 e 2 del D.L. 6.3.2014, n.16, convertito in legge 68/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
- l'art. 9-bis, del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito in legge 80/2014 (residenti estero);
- l'art.1 del D.L. 9.6.2014, n.88, in fase di conversione, nonché l'art. 4 – comma 12 quater – del D.L. 66/2014 convertito in legge 23.6.2014 n. 89, che stabiliscono la scadenza di acconto TASI per i Comuni che hanno deliberato dopo il 23.5.2014;
- il D.lgs. 14 marzo 2011, n.23, la legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivi dell'IMU per la parte richiamata nei decreti istitutivi dell'imposta unica comunale (IUC);
- il D.lgs. 31 dicembre 1992, n.504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), per la parte richiamata nei decreti istitutivi dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art.52 del D.lgs. 15.12.97, n.446, ove viene stabilito che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che l'art.1, comma 702, della citata legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art.52 del citato D.lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

Vista la legge n.212 del 27.7.2000, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Visti i Decreti Ministero dell'Interno 19/12/2013, 13/02/2014 e 29/04/2014 con i quali il termine di approvazione del Bilancio 2014 è stato differito al 31/07/2014;

Ritenuto di dover adottare il regolamento comunale per l'applicazione del nuovo tributo con decorrenza 01.01.2014;

Vista la bozza del regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) predisposto dall'Ufficio Tributi, costituita da n.19 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sub lett."A");

Vista la legge n. 662 del 23.12.1996 – articolo 3 – comma 57;

Visto il D.lgs. 30.12.1999 n.506 che ha modificato il D.lgs. 446/97;

Rilevato che l'articolo 42, punto f), del TUEL D.lgs. 18.8.2000 n.267, attribuisce al Consiglio la competenza a deliberare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che competono in modo residuale alla Giunta;

Visto il TUEL D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali di cui alla registrazione audio e relativa trascrizione conservata agli atti (gli interventi si riferiscono anche all'argomento successivo – aliquote e detrazioni TASI – che è stato discusso contemporaneamente al presente argomento);

Atteso che durante la discussione del presente argomento esce dall'aula il consigliere di minoranza Niccolai ed entra successivamente in aula il consigliere di minoranza Giorgi per cui i consiglieri presenti al momento della votazione sono n.12;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 – lettera B) – punto 7) – D.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato "B");

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di atto deliberativo, a norma dell'art.49, 1° comma e 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n.267/2000, dal Responsabile dei tributi e dal Responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con n.9 voti favorevoli e n.3 voti contrari (consiglieri di minoranza Landi, Giobbi e Giorgi), su n.12 consiglieri presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sub lett."A");

2) di disporre che il regolamento di cui al punto 1), successivamente alla intervenuta esecutività del presente atto, venga pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, inserito nella raccolta dei regolamenti e, entro 30 giorni, dall'adozione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, venga inviato per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze così come previsto dal D.L. 201/2011 modificato dalla legge n. 64/2013 e dalla nota 4033/2014 del Dipartimento delle finanze;

3) di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

4) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento i servizi nn.1 e 2 per quanto di rispettiva competenza.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco - Presidente,

Con n.9 voti favorevoli e n.3 voti contrari (consiglieri di minoranza Landi, Giobbi e Giorgi), su n.12 consiglieri presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

5) di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza di adottare provvedimenti conseguenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.lgs. n.267/00.



ALLEGATO ⁴A ALLA DELIBERAZIONE

G.C./C.C. n. 44 del 22.07.14

COMUNE DI VICOPISSANO

Servizio Tributi

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI

(TASI)

APPROVATO CON ATTO C.C. N. 44 DEL 22.07.2014

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI
INDIVISIBILI**

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 – PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

Articolo 3 - OGGETTO D'IMPOSTA

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 - ALIQUOTE

Articolo 6 - AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI E
IMPRENDITORI AGRICOLI

Articolo 7 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

Articolo 8 - ABITAZIONE PRINCIPALE – DEFINIZIONE

Articolo 9 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 10 – ESENZIONI

Articolo 11 – RIDUZIONI

Articolo 12 – VERSAMENTI

Articolo 13 - IMPORTI MINIMI

Articolo 14 –ACCERTAMENTI

Articolo 15 - SANZIONI E INTERESSI

Articolo 16 - RISCOSSIONE COATTIVA.

Articolo 17 – COMPENSAZIONE

Articolo 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 19 - NORME FINALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e disciplina il tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) di cui all' art. 1 - L. 27 dicembre 2013, n.147, e successive modifiche ed integrazioni, oltre all'articolo 13 del D.L. 5 dicembre 2011, n.201 (decreto istitutivo dell'IMU), convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), per la parte richiamata nella suddetta normativa.

2. La TASI, ai sensi del medesimo art. 1 – comma 639, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali. Il tributo è destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune.

3. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta se previste.

Art. 2

Presupposto d'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art.13 del D.L. n.201 del 2011 convertito con modificazioni in L. n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Oggetto d'imposta

1. Le fattispecie impositive sono quelle definite dall'art.2 del D.Lgs.

504/1992 ovvero:

- **Il fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerando parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- **L'area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'approvazione di strumenti attuativi del medesimo.

Art. 4

Soggetti Passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui all'articolo 3.
2. In ipotesi di assegnazione della casa ex coniugale, il coniuge assegnatario, al pari dell'Imu, è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga per intero la TASI con l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l'abitazione principale.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 5

Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le aliquote e può

riconoscere detrazioni per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 6

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli

1. Sono escluse dalla TASI le aree edificabili possedute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole, in quanto sono considerati terreni agricoli; conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la forma giuridica, o altra forma associativa.

2. L'agevolazione compete a condizione che il terreno sia posseduto e direttamente condotto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.

Art. 7

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30/12/92 n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 23/2011, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata; in mancanza di tali atti i valori non possono essere inferiori a quelli previsti nella deliberazione di cui al comma 2;

2. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale su proposta della commissione di cui al comma 3, con propria deliberazione, determina, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

3. E' istituita la Commissione per le aree fabbricabili con il compito di

formulare proposte in ordine all'attribuzione e all'aggiornamento dei valori venali di cui al comma 2. La Commissione è costituita dal Responsabile del Servizio Tecnico, dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dal Segretario Comunale, e può avvalersi della consulenza di rappresentanti di ordini professionali di categorie operanti nel settore dell'edilizia e dell'intermediazione immobiliare.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei comma precedenti, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

5. I valori stabiliti dal Comune valgono anche per gli anni successivi, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 8

Abitazione principale – definizione

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 9

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le pertinenze dell'abitazione principale, così come definite dagli artt. 817 e 818 del Codice Civile, si considerano parti integranti della stessa

anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

Art. 10

Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo:

- Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.
- Tutti gli altri immobili stabiliti per legge.

Art. 11

Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La suddetta condizione è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati. La perizia tecnica e la dichiarazione sostitutiva hanno validità annuale. In mancanza di dichiarazione l'imposta non può essere ridotta.

Art. 12

Versamenti

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso.
2. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il mod. F24 o l'apposito bollettino postale.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle riduzioni dei dodici mesi dell'anno precedente, la seconda entro il 16 Dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Per il solo anno 2014, la prima in acconto è versata entro il 16 Ottobre con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno medesimo.
4. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 13

Importi minimi

1. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore a Euro 5,00; se l'imposta è pari o superiore a Euro 5,00, la stessa è dovuta per l'intero ammontare.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 12,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
5. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Art. 14

Accertamenti

1. L'attività di liquidazione ed accertamento è disciplinata dalla legge n.147 del 2013, dalla legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 15

Sanzioni e interessi

1. Le sanzioni applicabili sono disciplinate dalla legge n.147 del 2013,

dall'art. 14 del D.Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre norme vigenti in materia.

2. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali come stabilito nel Regolamento Entrate Tributarie vigente di questo Comune. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 16

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 13 e 14, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Art. 17

Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi al tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) con gli importi dovuti al comune allo stesso titolo.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art. 18 Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Art. 19

Norme finali

1. Le disposizioni di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014 .

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TASI contenute nell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n.147, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI VICOPISANO
Prov. Di Pisa

Allegato "B" alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 2.7.2014

Oggetto: Proposta di deliberazione relativa a "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione".

IL REVISORE DEI CONTI

Presa visione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a quanto indicato in oggetto, con la quale viene proposta l'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Considerato che il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 integra l'articolo 239 del TUEL, prevedendo il parere obbligatorio del Revisore dei Conti anche sulle proposte di regolamento per applicazione di tributi locali ;


Preso atto delle motivazioni inserite nella proposta di deliberazione in questione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio finanziario;

IL REVISORE DEI CONTI

Esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione relativa a "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione".

Dott. Luciano Bachi



Vicopisano li,

11 LUG 2014

COMUNE DI VICOPISANO
Prov. Di Pisa

Allegato alla Deliberazione Consiglio Comunale n. *44* del *02.07.2014*

Si esprimono i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147 -bis, 1° comma, del D.lgs. 18.8.2000, n.267, avente per oggetto:

“Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione”.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(artt.49, comma 1° e 147-bis, 1° comma, D.lgs. n.267/2000)

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che detta deliberazione


comporta

non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Servizio n. 2 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI (Balducci A.)
IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Pieranna Susini)



Li, - 3 LUG 2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(artt.49, comma 1° e 147-bis, 1° comma, D.lgs. n.267/2000)

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Pieranna Susini)

li, - 3 LUG 2014



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza opposizioni né reclami.

Data iniziale **31 LUG 2014** Data terminale **15 AGO 2014** **IL SEGRETARIO F.to Dott. Massimo Brogi**

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data

Immediatamente eseguibile;

il, **31 LUG 2014** **IL SEGRETARIO Dott. Massimo Brogi**



Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Juri Taglioli

CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Matteo Ferrucci

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Massimo Brogi

.....

.....